

Studio Legale Piloni

via Giacalone n. 4
95041 Caltagirone (CT)
Tel/Fax: 0933.26098

Pec: salvatore.piloni@cert.ordineavvocaticaltagirone.
carmelo.tomasello@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

8754/13

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER: AFFABILE ANNETTE, nata a Giengen Brenz (GERMANIA) l'11.09.1974 e residente in S. Michele di Ganzaria, Via IV Novembre, 289, C.F. FFBNTT74P51Z112U, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Piloni (C.F.: PLLSVT76A19B428M) e Carmelo Tomasello (TMSMCL77C07C351Z) – che ai sensi dell'art. 176, il comma c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 095913855 e/o indirizzo pec: salvatore.piloni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it e carmelo.tomasello@cert.ordineavvocaticaltagirone.it ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Caltagirone alla Via Giacalone n. 4.

-Ricorrente-

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania con sede in via Vecchia Ognina n. 149

-Resistente-

PREMESSO IN FATTO

- A) La ricorrente nell'anno 2009 presentava, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, regolare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classe A060 per la Provincia di Catania.
- B) Successivamente, in data 09.07.2009, il summenzionato Ufficio Scolastico inviava comunicazione di avvio del procedimento (doc. 1) ai sensi dell'art.

PROCURA

La signora Affabile Annette, delega gli avv.ti Salvatore Piloni e Carmelo Tomasello, con studio in Caltagirone alla via Giacalone n. 4, ove elegge domicilio, a rappresentarla e difenderla nella presente procedura, in ogni stadio, grado e fase, compresa quella cautelare, possessoria ed esecutiva, anche di opposizione, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di conciliare e transigere, chiamare terzi in causa, riassumere la causa, nominare nuovi procuratori e domiciliatari, farsi sostituire, estendere la domanda, proporre reclami ed impugnazioni anche in via incidentale e di resistere ad eventuali impugnazioni avverse, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce. Ai sensi del D.Lgs 196 del 2003, autorizza ed acconsente espressamente a che i dati raccolti, e in particolare quelli cosiddetti sensibili, possano costituire oggetto di trattamento per le finalità della corretta gestione dello svolgimento della attività professionale espletata nel nostro interesse.

Annette Affabile
vera ed autentica la firma
Avv. Salvatore Piloni
Avv. Carmelo Tomasello

7 della Legge n. 241/90 con la quale si riscontrava la mancanza del requisito del possesso di idoneo titolo abilitante all'insegnamento poiché: *"Risulta cancellata perché nella precedente graduatoria non ha presentato la domanda di aggiornamento"* e, al contempo, si preannunciava, allo scadere del termine di giorni dieci dal ricevimento del medesimo utili per la presentazione di osservazioni, l'emanazione del provvedimento finale di esclusione dalla graduatoria.

- C) In data 20.07.2009 la ricorrente inoltrava reclamo (doc. 2) avverso la graduatoria provvisoria chiarendo, nel corpo dello stesso, di avere presentato nei termini la domanda completa di ogni dichiarazione richiesta e di possedere il requisito del titolo di abilitazione all'insegnamento (doc. 3) conseguito ai sensi della O. M. 1/2001.
- D) In seguito, alla luce del protratto silenzio da parte dell'amministrazione resistente, la ricorrente diffidava formalmente l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania ad esitare l'istruttoria afferente al procedimento amministrativo *de quo* e ad adottare il relativo e dovuto provvedimento finale .
- E) Successivamente, in data 10.09.2009, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, nella persona del Dirigente dott. Raffaele Zanolì, comunicava l'atto finale del procedimento (doc. 4), decretando la esclusione della sig.ra Affabile Annette dalla graduatoria afferente alla classe A060.

Per quanto sopra, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ritenendo che sia stato violato il proprio diritto soggettivo ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A60 per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato, così come formata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, nonché il conseguenziale diritto all'attribuzione del relativo e pedissequo punteggio, ricorre a codesto Onorevole Tribunale del lavoro per le seguenti motivazioni di

DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ADITO

Intendendo la ricorrente, con il presente ricorso, far valere il proprio diritto soggettivo ad essere ricollocata in graduatoria, si rileva preliminarmente che la giurisdizione sulla domanda spetta al Giudice Ordinario.

Infatti, non inerendo il presente ricorso a materia riguardante procedure concorsuali (art. 63 D. Lgs. n. 165/2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione, e soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori, trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro i quali, come è il caso di specie, sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario ogni controversia in tema di collocamento ed utilizzazione delle graduatorie stesse ai fini dell'assunzione in ruolo.

Di tale avviso si sono mostrate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10620 del 3 maggio 2010 con la quale, tra l'altro, si è inteso richiamare altre pronunce della medesima Corte: la n. 1989 del 2004, la n. 11536 e la n. 14290 del 2007, la n. 3399 e n. 27307 del 2008, la n. 17466 del 2009.

Il presente giudizio, difatti, consistendo nella richiesta di riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere reinserita in graduatoria in maniera conforme alla legge, attiene a questioni su atti che rientrano tra le determinazioni assunte dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma II, D. Lgs. 165/2001), di fronte ai quali sono pertanto configurabili solo diritti soggettivi, andandosi a sindacare proprio gli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. Sezioni Unite 8 febbraio 2011 n. 3032; Cass. Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10 novembre 2010).

Dice la Corte di Cassazione, anche con specifico riferimento alle graduatorie permanenti ATA della scuola: *"Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, ne potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165/2001, art. 2 comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165/2001, art. 5 comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c."* (Cass. Sezioni Unite n. 1203 del 2000, n. 11404 del 2003, n. 1989 del 2004, n. 14290 del 20 giugno 2007).

2. SULLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ANNO 2007

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania ha inteso procedere alla esclusione della ricorrente dalla graduatoria pretendendo di dare attuazione con il provvedimento impugnato al precetto di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) b) c) e comma 2; e all'art. 11 comma VII del D. M. n. 42/09 il quale, a sua volta, richiama l'art. 1 del medesimo provvedimento ministeriale.

Al punto 2 di tale ultima disposizione citata (art. 1 D. M. 42/09) si stabilisce che: *"A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"*.

Dal combinato disposto di tali norme si ricava una stridente e palese contraddizione nel momento in cui, da un lato, il D. M. n. 42/09 fa riferimento e richiama l'art. 1, comma 1/bis della L. S. N. 143/2004, dall'altro, lo stesso pretende di innovarne il carattere precettivo, introducendo una previsione ivi non contemplata, quale quella della cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda.

L'art. 1, comma 1/bis, della L. n. 143/2004, infatti, disciplina scrupolosamente l'istituto della permanenza nelle graduatorie di cui all'art. 401 del T. U., D. Lgs. n. 297/94, recitando testualmente che "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Dalla lettura della norma superiormente riportata appare evidente come la circostanza di non avere presentato la domanda a seguito dell'adozione di un bando non precludeva in alcun modo, in un'epoca ante adozione D.M. 44 del 12 maggio 2011 (com'è quella che riguarda il caso di specie), la possibilità per il soggetto interessato di poter, poi, in seguito all'adozione di un successivo bando, chiedere il reinserimento nella relativa graduatoria di appartenenza, curandosi la norma, non solo di non contemplare per nulla l'istituto della esclusione definitiva, così come illegittimamente sostenuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, ma persino di assicurare al richiedente il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In sostanza la mancata presentazione della domanda da parte del soggetto interessato legittimava l'Amministrazione alla esclusione limitatamente al biennio di riferimento del decreto e non in perpetuum, stante la previsione, esplicitamente contemplata dal comma 1/bis dell'art. 1 della L. n. 143/2004, di un reinserimento nella graduatoria con contestuale recupero di punteggio.

Tale interpretazione, a tenore della quale era consentito il reinserimento nelle graduatorie dietro sola presentazione di nuova domanda, peraltro, non è venuto meno nemmeno a seguito della trasformazione delle graduatorie

permanenti in graduatorie ad esaurimento. Anzi, essa è confermata dalla prima applicazione che sul meccanismo delle graduatorie ad esaurimento proprio l'Amministrazione aveva a fare. Stabiliva, infatti, il decreto del Direttore Generale per il personale della scuola del 16 marzo 2007 all'art 1 comma 1, 2 e 3:

"1. Sono disposti per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del decreto direttoriale del 31 marzo 2005, trasformato dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento.

2. A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge n. 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

3. A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa".

In sostanza, per la vicenda che riguarda la signora Ravalli e la tempistica in cui essa va collocata, non vi è chi non veda come nessuna fonte secondaria mai avrebbe potuto introdurre e conseguentemente determinare una decadenza non espressamente prevista dalla fonte primaria.

In altri termini, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania ha posto in essere un provvedimento di esclusione attribuendo valore al termine di decadenza disposto da una norma di rango inferiore (D.D.G. 16.03.2007 art. 1 comma 2 e

3), in netto contrasto ed in violazione della norma primaria che invece attribuiva un vero e proprio diritto soggettivo al reinserimento in graduatoria al soggetto.

Essendo il superiore precetto normativo (comma 1/bis dell'art. 1 della L. n. 143/2004) vigente e operante nel territorio della Repubblica all'epoca di esclusione ad opera del U.S.P. di Catania ed, anzi, trovando la stessa legge n. 143/2004 esplicito richiamo nel preambolo del D.M. n. 42/09, risulta di tutta evidenza che la proposizione: *"La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"*, costituente l'ultimo capoverso del punto 2 dell'art. 1 del D. M. n. 42/09 deve considerarsi come che illegittima, perché posta in violazione del principio gerarchico delle fonti del diritto (*lex superior derogat inferiori*) e, quindi, conseguentemente, motivo di riconoscimento del diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nella graduatoria e all'attribuzione del relativo punteggio.

Certo è, infatti, che l'Amministrazione non ha inteso dare attuazione al precetto normativo di rango superiore individuato dalla L. 143/2004, non consentendo alla ricorrente di poter ripresentare domanda di inserimento e di riacquisire il punteggio pregresso; di tal che, per le ragioni superiormente esposte, l'U.S.P. di Catania ha erroneamente applicato il precetto normativo di riferimento, traducendosi così l'indicazione della motivazione posta alla base dell'impugnato provvedimento, in una violazione del diritto soggettivo della ricorrente ad essere regolarmente inserita nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A60 e con il medesimo punteggio che aveva maturato all'atto della cancellazione.

Interessante è segnalare a codesto Onorevole Tribunale la recentissima sentenza resa in tal senso dal Tribunale Civile di Matera in funzione di Giudice del Lavoro (doc.6) che, statuendo proprio sull'argomento per una analoga situazione, riconosce alla lavoratrice/docente ivi ricorrente quanto costì viene richiesto dalla signora Affabile.

3. SULLA ERRONEA VALUTAZIONE DEL TITOLO ABILITANTE

L'odierna ricorrente, al momento dell'esclusione, era poi in possesso del titolo abilitante siccome conseguito ai sensi della O. M. 1/2001, così come peraltro lo è tutt'ora.

L'art. 5 di detta ordinanza, rubricato "criteri per l'inserimento nelle graduatorie permanenti", recitando: *"Il personale di cui alla presente O.M. è inserito a domanda, previa regolare frequenza al corso e superamento dell'esame finale, nelle graduatorie permanenti al momento della integrazione delle stesse da effettuarsi, secondo le disposizioni previste dall'art. 4, del Regolamento adottato con D. M. 27 marzo 2000, in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi"*, attribuisce ai soggetti interessati pieno titolo per richiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di riferimento.

Infatti, non è un caso se alla ricorrente nessuna eccezione sulla validità della abilitazione, conseguita ai sensi della O. M. 1/2001, sia stata eccepita e/o sollevata nel corso del tempo e durante tutto il periodo di permanenza nelle graduatorie proprio a far data dal 2001 e fino al 2007.

Se tali sono, dunque, i presupposti, risulta evidente come l'amministrazione resistente, nell'escludere la ricorrente per la asserita erronea inidoneità del titolo abilitante abbia errato e come, conseguentemente, alla stessa non poteva essere opposto, quale valido motivo di esclusione dalla graduatoria, il mancato possesso del titolo abilitante. violato la legge.

L'amministrazione nel valutare il titolo ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) b) c) e comma 2 del D. M. 42/2009 non ha tenuto conto e, dunque, violato il precetto normativo di cui all'art. 1 comma 1 bis della L 143/2004 in quanto proprio quest'ultima norma nel consentire a domanda dell'interessato il reinserimento nelle graduatorie ed il recupero del punteggio pregresso, ne cristallizzava i requisiti posseduti, quali anche e soprattutto i titoli abilitanti.

Dalla superiore ricostruzione deriva la illegittimità delle motivazioni dell'impugnato provvedimento, perché attuativo solamente del D. M. 42/2009 e non anche della norma di rango superiore, la L. n. 143/2004, e con la impugnata esclusione, la conseguenziale violazione del diritto soggettivo in capo alla ricorrente di essere reinserita nella graduatoria da cui è stata esclusa con il medesimo punteggio che la medesima aveva maturato all'atto della cancellazione.

Tanto esposto e considerato, la signora Affabile Annette, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria ad esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato per la classe di concorso A60 formata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania con il provvedimento del 20.01.2010 adottato dal Dirigente dell'U.S.P. di Catania, dott. Raffaele Zanolì.
2. Riconoscere, pertanto, in capo alla signora Affabile Annette il diritto ad essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A60 per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato formata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, con decorrenza 20.01.2010, e con il medesimo punteggio che la ricorrente/docente aveva maturato all'atto della cancellazione.
3. Ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere al reinserimento della ricorrente, con decorrenza 20.01.2010, nella graduatoria ad esaurimento per l'assunzione a tempo

indeterminato e determinato per la classe di concorso A60 formata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione dalla stessa.

4. Condannare, pertanto, l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento, sia sotto l'aspetto patrimoniale o di perdita di chances, sia sotto il profilo psico-fisico, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

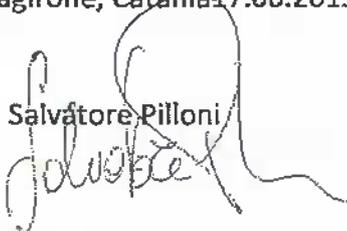
1. Comunicazione di avvio del procedimento;
2. Copia del reclamo presentato all'Ufficio Scolastico Provinciale;
3. Copia del titolo abilitante all'insegnamento;
4. Copia decreto di esclusione;
5. Copia sentenza del Tribunale di Matera;
6. Autocertificazione reddituale della ricorrente;
7. Copia documento di identità;

Salvis Iuribus.

Si dichiara che la presente causa è esente da contributo unificato, in quanto il ricorrente non ha raggiunto nell'anno 2012 i limiti reddituali di legge, così come da dichiarazione che si produce.

Caltagirone, Catania 17.06.2013

Avv. Salvatore Pilloni



Avv. Carmelo Tomasello



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

li

13.9.13

10



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

IL Giudice del Tribunale Sezione Lavoro di Catania

letto il ricorso che precede;;

Visti gli art. 415 e segg. c.p.c.

FISSA

L'udienza di discussione per il ... 2/12/2014 ore 10.00
avanti il dott. P. Luzzo

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificato a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Catania, ... 24/9/13

Il Giudice del lavoro

Depositato in cancelleria

Catania, 25. SET. 2013

IL PUNTO DI DEPOSITO

(Aut. di Cat. Tribunale)

8754/13 R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2014 il giorno 9 del mese di dicembre nella sala d'udienza del Tribunale di Catania, sez. lavoro, avanti al giudice Dr.ssa P MIRENDA assistita dalla sottoscritto cancelliere IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (Angela Licciardello) è chiamata la causa civile

Affabile Anna ^{TRA}
CONTRO

TIUP

E' comparso e' av. S. Pillonardi in persona
av - bonario il quale assiste in nome
che si dichiara le controparte del
TIUP. Che dopo tutto ad altre
indagini per il momento e' deciso con
ferme per parte.

Il p. in merito lo come per la decisione che
vada di indagine del 14/16 ore p.o.o.



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

PRESIDENZA TRIBUNALE CATANIA
31 MAR. 2016
PROT. N. 2031/16 I

Il giudice del lavoro, dr. Patrizia Mirenda, letti gli atti della causa iscritta al n. 8754/2013 R.G., all'esito della camera di consiglio, ha emesso, dandone lettura, la seguente

ORDINANZA

rilevato che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale della provincia di Catania, classe di concorso AAAA, per il biennio 2009/2011;

premesso che la disposizione di cui all'art. 150 c.p.c. trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di effettuare la notifica degli atti processuali laddove la stessa *"nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti"*;

osservato che la norma individua due distinte ed alternative ragioni che legittimano il ricorso alla forma straordinaria di integrazione del contraddittorio: a) le difficoltà concernenti la notifica (ossia la difficoltà di procedere alla notifica nelle forme ordinarie, e quindi singolarmente), determinate solo dall'elevato numero dei destinatari (come emerge dalla graduatoria depositata telematicamente) ancorché tutti identificati; b) le difficoltà ravvisabili nella identificazione dei destinatari, che si traducano nell'impossibilità di singole notifiche, nel qual caso l'autorizzazione, motivata da tale impossibilità, non può che essere intesa nel senso di consentire l'individuazione dei destinatari per categorie, sulla base di determinate qualificazioni o di precise situazioni di fatto che siano loro comuni;

ritenuto che nella specie ricorrano le difficoltà valutate dalla norma atteso l'elevatissimo numero di contro interessati e che pertanto sembrano sussistere le ragioni giustificative dell'autorizzazione presidenziale alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mentre non sembrano assicurare analoghe garanzie di effettiva conoscibilità altre forme alternative di notificazione siccome suggerite da parte ricorrente;

P.T.M.

Dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui in parte motiva.

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale ai fini dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il giudice del lavoro

Dr. Patrizia Mirenda

V. Si delega il Presidente della
Sezione Lavoro

il 31-3-2016 Il Presidente del Tribunale
Dr. Bruno P. Marco

Al Signor Presidente del Tribunale



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dr. Patrizia Mirenda, letti gli atti della causa iscritta al 8754/2013 R.G.; visto il provvedimento con il quale il presidente di questa sezione, su delega del presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole espresso dal P.M. il 21 aprile 2016, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

DISPONE

che entro il 21 settembre 2016 copia del ricorso da notificare ai contro interessati -siccome individuati in seno all'ordinanza del 22 marzo 2016 con cui è stato disposto integrarsi il contraddittorio- sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania; che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; che un estratto dell'atto sia pubblicato per una sola volta nei siti internet del MIUR e del CSA di Catania.

Rinvia la causa all'udienza di discussione del 29 novembre 2016, ore 9,00 e ss.

Si comunichi.

Catania, 20 maggio 2016

Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda



Handwritten text in blue ink, possibly a signature or stamp, located at the top center of the page.

A large, stylized handwritten signature in black ink, extending downwards from the blue text.